COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDICE

PAG.

Sul processo verbale:

PRESIDENTE 916, 917
SCALIA VITO 916

Sull'ordine dei lavori:

ROBERTI 917
PRESIDENTE 917

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

TOGNONI ed altri: Modifiche alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. (4238);

BUCCIARELLI DUCCI: Modifica della legge 3 gennaio 1960, n. 5, riguardante riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. (4248) 917

PRESIDENTE 917
BUTTÈ, *Relatore* 918
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 919
TOGNONI 919
BUCCIARELLI DUCCI 919

STORTI ed altri: Modifiche alla legge 3 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private. (1792) 919

PRESIDENTE 919, 920
SCALIA VITO, *Relatore* 920
BETTOLI 920
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 920

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

PELLA ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti. (2228). 924

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

ALESSANDRINI ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. (729) 924

PRESIDENTE 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931 932, 933, 934, 935, 936, 938, 940, 944
BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* . 924, 925, 926 930, 931, 934, 935, 938, 939, 940
BUTTÈ 925, 926, 929, 930
BETTOLI . . . 925, 926, 927, 928, 931, 932 933, 934, 935, 938, 939, 940
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. . 926, 928, 932, 933 934, 936, 938, 939, 945, 944
ALBIZZATI 926
REPOSSI . . . 924, 926, 927, 929, 930, 932 933, 934, 939, 940
GITTI 928
PUCCI ERNESTO . . . 929, 930, 932, 934, 938 939, 940, 944

PAG.

COCCO MARIA 929, 931
MAZZONI 930, 931, 932, 934, 935
DE MARZI FERNANDO 936, 938, 940
VENEGONI 940

Disegno di legge (*Approvazione*):

Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ». (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*). (3922-*B*). 947

PRESIDENTE 947

Votazione segreta:

PRESIDENTE 947

La seduta comincia alle 17.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, desidero dare un chiarimento, una precisazione in ordine alla discussione sollevata nell'ultima seduta, circa la formazione dell'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione. Desidero innanzitutto ricordare come all'onorevole Scalia, che sollevò la discussione, io abbia risposto che il problema dell'inserimento nell'ordine del giorno del provvedimento concernente il passaggio della gestione dell'assistenza ai tubercolotici dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale all'Istituto nazionale assicurazione malattia avesse avuto sollecitazioni di vario tipo, le quali si erano verificate anche in mia assenza. Ed io debbo dare atto al Vice Presidente onorevole Zanibelli, la cui lealtà nella sua collaborazione con me non ho mai messo in dubbio, che egli accolse la mia preghiera, fattagli prima di partire, di tenere accantonato il problema, essendo mio gradimento presenziare alla discussione, informando di questo desiderio del Presidente coloro che eventualmente avessero sollecitato l'inserimento all'ordine del giorno dell'argomento in questione.

In secondo luogo, l'onorevole Scalia mi aveva chiesto di farmi promotore per proporre alla Giunta del Regolamento la risoluzione di un quesito che è stato posto in sede di questa Commissione circa il regolamento dei nostri lavori. Debbo ricordare che io diedi assicurazioni nel senso che avrei considerato la questione e sono venuto alla conclusione che non posso accettare la richiesta, in quanto che una simile procedura non sarebbe corretta da parte mia, essendo stato in qualità di presidente doverosamente informato della prassi sempre seguita in tale materia. Se vi sono dei colleghi i quali ritengono che questa prassi comprime i loro diritti, sono essi che hanno la facoltà di sottoporre il problema all'attenzione della Giunta del Regolamento.

Ma vi è ancora una considerazione che mi impedisce di seguire la procedura richiesta dall'onorevole Scalia, ed è rappresentata dal fatto che è pendente all'esame della Giunta una proposta che tende appunto a colmare la lacuna in ordine ai poteri dei presidenti di Commissione. Concludo ancora una volta precisando quale è stato, è e rimane il mio pensiero che non vorrei assolutamente fosse in diversa maniera interpretato. Io sono pronto ad accogliere le sollecitazioni che mi sono fatte da parte di tutti i componenti della Commissione, ma ad accoglierle in senso di esaminarle in merito alla compilazione dell'ordine del giorno dei nostri lavori. Io ho il dovere – e credo di averlo sempre assolto – di esaminare queste sollecitazioni e di venire, nei limiti del possibile, incontro alle sollecitazioni stesse. Ho detto che se il problema si fosse posto in questo senso – e mi pare di avere risposto all'onorevole Russo Spena proprio in questi termini – ove si fosse scisso il problema, avrei esaminato la sollecitazione insieme al presidente della Commissione igiene e sanità, trattandosi, nella fattispecie, di argomento di competenza delle due Commissioni; ma che, se si fosse insistito nel pormi nella condizione di modificare una prassi che è stata costantemente seguita dalla Costituente ad oggi, io non avrei potuto accogliere questo mezzo per modificare una prassi alla quale mi sento vincolato e che per di più io ritengo non essere mia competenza di modificare: del resto, io sono soltanto uno dei 14 presidenti di Commissione, e tutti si sono sempre comportati in questo modo. Perciò prego l'onorevole Scalia di non voler insistere sulla sua tesi: se ritiene di non poterlo fare, non ho niente da aggiungere. Se la sollecitazione mi viene ripetuta, io l'accoglierò nel senso che esaminerò con il collega della Commissione igiene e sanità l'opportunità di porre all'ordine del giorno l'argomento che sta a cuore all'onorevole Scalia e, direi, a tutta la Commissione, data la sua importanza.

SCALIA VITO. Prendo atto del suo cortese chiarimento e non ho nulla in contrario

a ripetere la sollecitazione. Onorevole Presidente, ella mi deve permettere di ricordarle (visto che ella, nella valutazione della questione, ha voluto introdurre un tono distensivo di cui le sono grato) che le mie prime sollecitazioni furono fatte senza invocare in alcun modo il Regolamento e senza richiamarmi ad esso. Ella ricorderà che ancora prima di questa discussione, svoltasi l'ultima volta in Commissione e che evidentemente avrebbe potuto essere risparmiata a tutti noi, me per primo, ce ne era stata un'altra nella discussione precedente, nel corso della quale avevo sollecitato la sua attenzione sulla opportunità di questa discussione; e le avevo detto ciò, anche facendomi eco di precedenti sollecitazioni rivolte in via breve.

Forse, la volta passata, una mia frase fu male interpretata o male espressa; io volevo dire che si trattava non di volontà di parte, di qualunque parte, ma di volontà espressa dal Governo, mentre io ritenevo che potesse essere possibile un esame sollecito della questione. Ora, siccome della questione è investita la Giunta del Regolamento, è chiaro che il problema investe una questione di principio che ognuno cercherà di far valere per la riaffermazione del proprio punto di vista. In questa sede mi limito a ripeterne la sollecitazione (augurandomi di avere miglior fortuna) perché il disegno di legge possa venire in discussione prescindendo dalle valutazioni di merito sulle quali io per primo avrei delle perplessità, non ritenendo quel disegno di legge perfetto, ed intendendo apportarvi emendamenti o aggiunte per renderlo più efficace.

Concludo, rivolgendomi ancora una volta alla sua cortesia perché, con il suo collega della Commissione igiene e sanità, voglia esaminare la possibilità di mettere l'argomento all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Scalia di aver contribuito a superare il problema in questione e lo assicuro che terrò nella dovuta considerazione le sue sollecitazioni.

Poiché non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

ROBERTI. Senza entrare nell'esame della prassi da lei invocata e che io non mi azzardo a capovolgere, vorrei sollecitarle qui in via ufficiale, signor Presidente, l'inserimento nell'ordine del giorno dei nostri lavori di due proposte di legge che io le ho già sollecitato in via breve. Si tratta delle proposte nn.4271 e 4272 presentate da me e da altri colleghi, le quali hanno per oggetto, l'una, l'estensione del sistema della scala mobile ai lavoratori pensionati per invalidità e vecchiaia e, l'altra, la regolamentazione legislativa del sistema della scala mobile riducendo il termine per la valutazione delle indennità di contingenza da tre mesi ad un mese. Mi permetto di sollecitare l'esame in sede referente di queste due proposte di legge perché esse traggono origine da una situazione di squilibrio e quindi di crescente aumento del costo della vita, per cui si avverte l'esigenza sia di accelerare il termine di adeguamento delle retribuzioni allo spostamento continuo e progressivo del costo della vita, che si è accentuato in questi ultimi mesi e che pare si vada ad accentuare ancora, sia di garantire ad una categoria di lavoratori, che si trova in condizioni di minori possibilità, cioè i pensionati, di far fronte a questo squilibrio, a questi crescenti bisogni.

Dato il motivo che ci ha spinti a presentare queste proposte, l'urgenza è insita in esso stesso. Perché, se si dovesse seguire un ordine progressivo nell'esame dei provvedimenti, noi verremmo di fatto a neutralizzare quel che la proposta, se dovesse essere accolta, dovrebbe realizzare. Ecco perché mi permetto di sollecitarne l'esame nell'ambito della prassi da lei invocata.

PRESIDENTE. Riguardo a queste proposte di legge vi sono delle perplessità che vorrei superare per far sì che fossero posti all'ordine del giorno con qualche possibilità di successo perché è evidente che se una proposta viene presentata se ne desidera anche l'approvazione. Se i miei tentativi non avranno buon esito non avrò difficoltà a mettere le due proposte all'ordine del giorno.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tognoni ed altri: Modifiche alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (4238); Bucciarelli Ducci: Modifica della legge 3 gennaio 1960, n. 5, riguardante riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (4248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tognoni, Bardini, Becca-

strini, Brighenti, Laconi, Speciale e Grifone: « Modifiche alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere » e del deputato Bucciarelli Ducci: « Modifica della legge 3 gennaio 1960, n. 5, riguardante riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere ».

L'onorevole Buttè, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUTTÈ, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, al termine dell'esame delle due proposte di legge in sede referente, abbiamo rilevato che entrambe spostavano nel tempo il problema sottoposto al nostro esame: quella dell'onorevole Bucciarelli Ducci ritardando di due anni l'applicazione della legge normale per il pensionamento dei minatori a 55 anni di età; il testo proposto dall'onorevole Tognoni sopprimendo la tabella dell'articolo 10 e risolvendo l'intera questione in modo piuttosto drastico. D'altra parte, il Ministero del lavoro, in ordine proprio a questa soppressione, aveva manifestato delle perplessità originate dalla necessità di dover passare ad una regolamentazione che ovviasse il grosso inconveniente incombente sui lavoratori i quali non riescono mai ad ottenere quanto la legge dispone in loro favore.

Perciò, in sede di Comitato ristretto, abbiamo portato la nostra attenzione sulla necessità di contemperare le varie esigenze ed abbiamo concluso con la presentazione, sulla base delle due proposte originarie, di un nuovo testo, il quale riconosce il valore di contropartita a tutte le marche, sia quelle per i lavoratori del fondo e sia quelle per i lavoratori in superficie.

E, per cominciare il nuovo regime, abbiamo anche riconosciuto l'opportunità di decurtare il numero delle marche occorrenti, in modo che possiamo raggiungere dal 1963 al 1982 la sistemazione definitiva, senza metterci fin d'ora nella condizione di trovarci nella stessa situazione tormentata e dovere quindi chiedere una proroga.

L'articolo unico recita:

« L'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Negli anni di seguito indicati sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 gli iscritti che, pur non potendo far valere il periodo di lavoro di sotterraneo coperto da contribuzione a mezzo delle speciali marche istituite dall'articolo 7, richiesto dal punto 3°) dell'articolo 1, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto articolo 1 e possano far valere i periodi di contribuzione nella esenzione per lavoro in superficie o in sotterraneo indicati, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

1963 . . .	marche	settimanali	52
1964 . . .	»	»	88
1965 . . .	»	»	124
1966 . . .	»	»	160
1967 . . .	»	»	196
1968 . . .	»	»	232
1969 . . .	»	»	268
1970 . . .	»	»	304
1971 . . .	»	»	340
1972 . . .	»	»	376
1973 . . .	»	»	412
1974 . . .	»	»	448
1975 . . .	»	»	484
1976 . . .	»	»	520
1977 . . .	»	»	556
1978 . . .	»	»	592
1979 . . .	»	»	628
1980 . . .	»	»	664
1981 . . .	»	»	700
1982 . . .	»	»	736

La decurtazione è di 36 marche, e quindi per il 1963 sarebbero richieste solo le 52 marche settimanali comprensive di quelle anche in superficie.

Dopo la tabella vi è un'altra determinazione che riproduce l'articolo precedente, ma che viene inserita in questo articolo unico:

« Per essere ammessi alla liquidazione delle prestazioni ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma, l'iscritto deve inoltre esibire l'idonea documentazione dalla quale risulti che è stato addetto a lavori in sotterraneo per periodi anteriori al 1° luglio 1958 coperti regolarmente con contribuzioni ordinarie e tali da raggiungere complessivamente, insieme con l'eventuale periodo coperto dalle marche speciali di cui all'articolo 7, i limiti di durata previsti dagli articoli 1, 2, 3 della presente legge ».

Non abbiamo potuto (ma è bene che risulti a verbale e che sia anche ascoltato dall'onorevole sottosegretario rappresentante del Ministero del lavoro) aggiungere una raccomandazione, che mi sembra molto importante. Il riconoscimento dei servizi fatti al fondo delle miniere può essere invocato anche a lunga distanza, e, pertanto, vorrei raccomandare al Ministero del lavoro che, deve portare questa legge a conoscenza degli Ispettorati, perché inviti questi ultimi a sollecitare le ditte a rilasciare fin d'ora, ai lavoratori del

fondo, la dichiarazione del periodo di lavoro (che naturalmente potrebbe essere perfezionata all'atto della cessazione dell'attività lavorativa), in modo di ovviare al probabile inconveniente di una cessazione di attività della miniera con conseguente grossa difficoltà a reperire la necessaria dichiarazione del servizio prestato.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il testo unificato delle due proposte di legge.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo e propone di aggiungere un secondo articolo così formulato:

« Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1963 ».

TOGNONI. Sono d'accordo.

BUCCIARELLI DUCCI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo 1 del testo unificato della proposta di legge:

ART. 1.

L'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Negli anni di seguito indicati sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui all'articolb 3, gli iscritti che, pur non potendo far valere il periodo di lavoro di sotterraneo coperto da contribuzione a mezzo delle speciali marche istituite dall'articolo 7 richiesto dal punto 3°) dell'articolo 1, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto articolo 1 e possano far valere i periodi di contribuzione nella Gestione speciale indifferentemente per lavoro in superficie o in sotterraneo indicati, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

1963	52	marche	settimanali
1964	88	»	»
1965	124	»	»
1966	160	»	»
1967	196	»	»
1968	232	»	»
1969	268	»	»
1970	304	»	»
1971	340	»	»
1972	376	»	»
1973	412	»	»
1974	448	»	»
1975	484	»	»
1976	520	»	»
1977	556	»	»
1978	592	marche	settimanali
1979	628	»	»
1980	664	»	»
1981	700	»	»
1982	736	»	»

Per essere ammesso alla liquidazione delle prestazioni ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma, l'iscritto deve, inoltre esibire idonea documentazione dalla quale risulti che è stato addetto a lavori di sotterraneo per periodi anteriori al 1° luglio 1958, coperti regolarmente con contribuzione ordinaria e tali da raggiungere, complessivamente, insieme con gli eventuali periodi coperti dalle marche speciali di cui all'articolo 7, i limiti di durata previsti dall'articolo 1, n. 3°), della presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il nuovo titolo:

« Modifica dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere ».

(*È approvato*).

Il testo unificato sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storti ed altri: Modifiche alla legge 3 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private (1792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storti, Calvi, Zanibelli, Gitti, Sabatini e Azimonti: « Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private ».

L'onorevole Scalia, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCALIA VITO, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, l'*iter* di questa proposta di legge è stato piuttosto travagliato. La mia proposta, fatta in qualità di relatore, di trasferire nella legge il testo dell'accordo 1° dicembre 1961, suscitò profondi dissensi tra la maggioranza ed alcuni colleghi dell'opposizione perché l'accordo in parola era stato sottoscritto soltanto da alcune organizzazioni sindacali, ma non dalla C.G.I.L. Si giunse perciò alla richiesta di rimessione in Aula del provvedimento, che, conseguentemente, fu assegnato all'esame della nostra Commissione per il parere, e, poi, per l'approvazione in sede legislativa.

Dopo laboriose trattative, posso finalmente annunciare che proprio ieri si è raggiunta un'intesa fra tutte le organizzazioni dei lavoratori, nel senso che le clausole contenute nel citato accordo 1° dicembre 1961 vengono trasferite nel testo della legge, ad eccezione della questione della pensionabilità degli assegni di merito, prevista al comma g) dell'articolo 2. Questa intesa non viola il principio (che io ho affermato in qualità di relatore), secondo cui in una legge si debba fare qualcosa di più o di diverso rispetto a ciò che si fa in sede sindacale, ma riporta la questione nei suoi giusti termini. Come i colleghi ricorderanno, io avevo già predisposto il nuovo testo che doveva essere discusso in Aula; ora ho provveduto ad emendarlo, sopprimendo la parte relativa alla pensionabilità degli assegni di merito e perciò il vostro relatore lo propone all'approvazione della Commissione, assicurando che esso non comporta nessun aggravio di oneri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BETTOLI. Credo di poter affermare che la ferma posizione assunta dal nostro Gruppo ha ottenuto un triplice risultato. Innanzitutto, ha lasciato inalterato il diritto al Parlamento di interferire e legiferare anche in materia contrattuale. In secondo luogo, ha sancito che il Parlamento non è obbligato a trasformare in norme di legge gli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali quando essi siano in contrasto con i principî che il Parlamento stesso ritiene inviolabili. Infine, che, sia pure attraverso trattative laboriose e lunghe, siamo arrivati a ricreare attorno a questo problema l'unanimità delle organizzazioni sindacali correggendo alcune norme che erano state superate dalla realtà della nuova legislazione intervenuta o dal nuovo stato di cose.

Per questi motivi, noi abbiamo creduto bene di arrivare ad un accordo e perciò rivolgiamo preghiera alla Commissione perché approvi il nuovo testo possibilmente all'unanimità, in modo che i lavoratori vengano a godere dei benefici nel più breve tempo possibile.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo sulla relazione dell'onorevole Scalia ed è quindi favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione soggetta a contributo è costituita:

a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;

b) dall'indennità di contingenza;

c) dagli aumenti per anzianità;

d) dall'indennità di mensa e aggiuntiva di mensa;

e) dalla tredicesima mensilità;

f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.

La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo è quella soggetta a contributo, determinata a norma del secondo comma dell'articolo 17 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Aggiungere all'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera *d*) il seguente comma:

« *e*) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo ».

(*È approvato*).

ART. 3.

I punti *a*) e *c*) dell'articolo 16 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono sostituiti dai seguenti:

« *a*) ad una pensione per invalidità dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

c) ad una pensione per i superstiti in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno cinque anni di contribuzione, o qualunque periodo se la morte sia dovuta a causa di servizio ».

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

L'ammontare annuo della pensione è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni, o di età superiore se inabile al lavoro.

Nel caso di invalidità per causa di servizio la relativa pensione non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 50 per cento della retribuzione fino ad una anzianità contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) 80 per cento della retribuzione per una anzianità contributiva pari o superiore agli anni 12, nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

c) 100 per cento della retribuzione, qualunque sia l'anzianità contributiva, nel caso di invalidità di grado superiore al 90 per cento.

L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidità prima del compimento del 65° anno di età, se uomo e del 63° se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianità con le seguenti riduzioni:

del 21 per cento, ove l'iscritto non abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna;

del 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna, ma non ancora, rispettivamente, 62 ed i 60 anni;

del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni se uomo, ed i 60 anni se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 63 ed i 61 anni;

del 10,50 per cento ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni se uomo, ed i 61 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;

del 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni se uomo, ed i 62 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.

Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di età se uomo e del 58° se donna, darà diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianità contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianità, anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di età.

I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, non dànno diritto ad un trattamento autonomo nell'assicurazione medesima. In base a tali periodi è liquidato, invece, a carico della predetta assicurazione obbligatoria, un supplemento annuo di pensione nella misura del 20 per cento dei contributi base, con le maggiorazioni previste dalle norme in vigore nella detta assicurazione.

Tale supplemento è reversibile ai superstiti nella misura e nei modi stabiliti dalla presente legge ».

(*È approvato*).

ART. 5.

All'articolo 20 della legge 31 marzo 1956 n. 293, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora non vi siano né coniuge, né figli, né genitori superstiti, spetta ai fratelli o sorelle superstiti, già conviventi a carico del pensionato o dell'iscritto, permanentemente inabili a lavoro, che non godano di alcuna pensione, un assegno mensile per ciascuno, pari al 15 per cento dell'importo della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso ».

(*È approvato*).

ART. 6.

L'articolo 21 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di invalidità o di anzianità, liquidate a norma del precedente articolo 17, non possono essere di ammontare inferiore a lire 260.000 annue, escluse le maggiorazioni per i figli a carico.

Le pensioni ai superstiti, di cui all'articolo 20, non possono essere inferiori al predetto ammontare ridotto nelle misure percentuali fissate nello stesso articolo 20.

In ogni caso le pensioni di cui ai commi precedenti non possono essere di importo inferiore al minimo previsto nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate per 10 per cento ».

(*È approvato*).

ART. 7.

All'articolo 22 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è inserito, dopo il primo comma, il seguente:

« Tale riduzione non si opera quando la invalidità sia di grado pari o superiore al 70 per cento ».

(*È approvato*).

ART. 8.

L'articolo 23 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;

b) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilità;

c) per i figli, quando abbiano superato l'età di 18 anni (21 se studenti) o sia venuto meno lo stato di inabilità e per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio.

Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno *una tantum* pari a due annualità di pensione ».

(*È approvato*).

ART. 9.

L'articolo 25 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie ».

(*È approvato*).

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dai seguenti:

« L'iscritto che senza aver maturato diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, o un anno se riconosciuto invalido non a causa di servizio, qualora non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 28 della presente legge, ha diritto ad una indennità, *una tantum*, pari ai 25 trentesimi della retribuzione mensile per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione di cui al comma precedente va determinata, agli effetti del calcolo della prestazione, secondo i criteri fissati nel secondo comma dell'articolo 17 ».

(*È approvato*).

ART. 11.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dai seguenti:

« Può conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, sempreché abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.

L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà prevista nei due commi precedenti do-

vrà versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dall'azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianità pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conserverà il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avrà pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione ».

(*È approvato*).

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un'iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti di cui all'articolo 19, ove non abbiano diritto alla pensione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennità *una tantum*, da dividersi in parti uguali calcolata secondo le norme dell'articolo 27 ».

(*È approvato*).

ART. 13.

All'articolo 32 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sono aggiunti i seguenti comma:

« Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestati in attività contemplate nel precedente articolo 2, regolati da contratti collettivi per lavoratori dipendenti da aziende elettriche private e svolti presso aziende elettriche private aventi all'epoca almeno 15 dipendenti.

Il riconoscimento dei periodi di cui ai commi precedenti dovrà essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo la relativa originaria documentazione del rapporto intercorso. I relativi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersttiti, non saranno considerati agli effetti del disposto del penultimo comma dell'articolo 17, ma verranno versati dall'I.N.P.S. al Fondo.

L'iscritto, che cessato dal servizio dopo il primo gennaio 1949 e avendo ottenuto le prestazioni previste dall'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto entro un periodo massimo di tre anni presso una azienda elettrica privata per cui sia obbligatoria l'iscrizione al Fondo, può chiedere che l'anzianità contributiva precedentemente liquidata venga nuovamente riconosciuta agli effetti delle prestazioni al Fondo.

L'iscritto che intenda avvalersi di detta facoltà, dovrà farne domanda entro un anno dalla sua riassunzione in servizio, ovvero entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se è stato riassunto anteriormente a tale data, e dovrà rimborsare al Fondo le somme a suo tempo percepite, maggiorate degli interessi legali.

Il Fondo rintroiterà dall'I.N.P.S. i contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a seguito dell'aggiornamento della posizione assicurativa fatto in conseguenza della liquidazione della indennità ».

(*È approvato*).

ART. 14.

Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma dell'articolo 31, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza e al Fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare all'opzione stessa.

Per i versamenti dei contributi a norma dell'articolo 37 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sia i lavoratori che le aziende provvederanno in conformità a quanto previsto dall'articolo stesso.

Qualora il lavoratore in servizio alla data del 31 dicembre 1960, sia deceduto, la stessa facoltà, con le stesse modalità, è riconosciuta ai superstiti.

(*È approvato*).

ART. 15.

Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961.

Le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961 saranno riliquidate unicamente ai sensi e per gli effetti degli articoli: 4, comma terzo e quarto; 5, 6, 7 e 13, comma primo, della presente legge con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

Le riliquidazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 comma primo, della presente legge, saranno effettuate a richiesta documentata degli interessati, inoltrata negli stessi

limiti di tempo previsti nell'articolo ed avranno riferimento limitatamente alle conseguenze relative agli anni di contribuzione.

A tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, comprese quelle che saranno riliquidate secondo quanto disposto al secondo comma del presente articolo, verrà inoltre applicato, con decorrenza dal 1° gennaio 1962 un aumento pari all'8 per cento del loro ammontare.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (729); Pella ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (2228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini, Rapelli, Martinelli, Raffaelli, Badini Confalonieri, De Vita e Bardanzellu: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali » e d'iniziativa dei deputati Pella, Castellucci, Passoni, Napolitano Francesco, Belotti, Zugno, De Capua, Mattarelli, De Martino Carmine, Alpino, Lizzadri, Bianchi Gerardo, Marotta Michele e Li Causi: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti » che sono state esaminate dal Comitato ristretto.

L'onorevole Repossi ha facoltà di riferire in merito alla prima proposta di legge.

REPOSSI, *Relatore*. Debbo subito dire che l'esame di questa proposta di legge è stato quanto mai laborioso ed il suo testo è stato così largamente modificato che, ad un certo momento, si era addirittura addivenuti nell'idea di prepararne uno completamente nuovo.

Il testo che l'onorevole Alessandrini assieme ad altri colleghi aveva presentato si basava su una concezione diversa dal solito, nel senso che, invece di creare un istituto *ex novo* per la gestione di questi servizi previdenziali, praticamente, inseriva la gestione stessa nei Collegi degli Albi professionali dei ragionieri, i quali hanno compiti profondamente diversi e per nulla attinenti alla questione che si vuol regolare. Tale formula aveva come immediata conseguenza che gli stessi dirigenti dei Collegi avrebbero assunto in pieno la responsabilità anche amministrativa del nuovo istituto, i cui dirigenti, di fatto, ne venivano esclusi. Nella rielaborazione del testo, mi sono permesso di apportarvi talune modifiche, al fine di rendere il meccanismo del nuovo istituto veramente democratico, così come abbiamo fatto per altre categorie di liberi professionisti; per creare, insomma, un istituto a sé stante, non legato alle vicende dei Collegi per gli Albi professionali dei ragionieri e la cui dirigenza fosse diretta espressione della base, cioè degli iscritti agli Albi. A costoro dovrà spettare la nomina dei delegati all'assemblea nazionale, la quale eleggerà il Consiglio di amministrazione; quest'ultimo, a sua volta, eleggerà gli organi direttivi.

Tra l'altro, nella proposta dell'onorevole Alessandrini, la carica di vicepresidente, con ben tre posti, veniva elevata addirittura ad istituto. Ora, è noto che il vicepresidente è semplicemente una persona che sostituisce il presidente in caso di assenza.

Naturalmente, le risultanze sono modeste, ma di esse preferirei parlare dopo che la Commissione avrà ascoltanto la relazione dell'onorevole Bianchi Fortunato sull'analoga proposta di legge riguardante i dottori commercialisti. Difatti, il Comitato ristretto, che insieme ai relatori ha proceduto alla rielaborazione dei due provvedimenti, ha notato che si tratta di due categorie che svolgono la azione nello stesso settore e con compiti pressoché identici e sono sorte delle perplessità in ordine alla creazione di due istituti previdenziali. Il Comitato, infatti, sarebbe dell'avviso, che sottopone all'attenzione della Commissione, di fare due testi di legge pressoché identici, varianti solo nel titolo. Comunque, come ho detto, mi riservo di intervenire nuovamente e dare ulteriori chiarimenti in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Bianchi Fortunato di riferire in merito alla proposta di legge n. 2228.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Come già ha accennato l'onorevole Repossi, il lavoro per la rielaborazione dei testi delle due proposte di legge non è stato indifferente. Per quel che mi riguarda, avevo predisposto un nuovo testo, sul quale speravo di ottenere dal Comitato ristretto l'approvazione in via di massima perché lo stesso fosse portato all'esame della Commissione. Senonché, il Co-

mitato ristretto, che si è riunito stamane ed ha terminato i suoi lavori appena da qualche ora, ha emendato anche il testo che avevo predisposto, tanto che in questo momento mi trovo impossibilitato a fornire il testo definitivamente approvato dal Comitato, anche se sono in grado di riferire articolo per articolo anche sugli emendamenti che il Comitato ristretto ha ritenuto di apportare al mio testo.

Così come per la proposta di legge riguardante i ragionieri, il Comitato ristretto ha fatto uno schema quasi completamente nuovo del progetto di legge, tanti sono stati gli emendamenti apportati al progetto originario. Perciò, se i colleghi consentono, io sarei dell'avviso che si passi rapidamente all'esame articolo per articolo senza soffermarci in un esame generale, sul quale, del resto, già ci siamo soffermati in sede referente. Io ritengo che, attraverso l'esame dei singoli articoli, potranno essere meglio approfonditi gli aspetti organizzativi ed istitutivi della Cassa, nonché la portata del provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle due proposte di legge.

BUTTÈ. Come ho già avuto occasione di dire, con queste proposte di legge non provvediamo tanto per i ragionieri, categoria di professionisti che si va estinguendo, quanto per i dottori commercialisti. Ora, di fronte alle conclusioni del Comitato ristretto, prima di addentrarci nella discussione, vorrei conoscere il pensiero delle parti in causa, perché, quando la Cassa non potrà far fronte ai propri impegni, si sappia che i legislatori avevano già previsto una situazione del genere.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. In forza di questa preoccupazione già emersa nel corso della discussione in sede referente, abbiamo ritenuto di prendere contatto con i rappresentanti delle categorie. I dottori commercialisti si appoggiano su un presupposto decisamente giuridico, determinato dalla esistenza di due ordini professionali: uno dei dottori commercialisti laureati, l'altro dei ragionieri commercialisti diplomati. Sebbene di fatto esista una tendenza a fondere i due ordini, fintanto che essi non saranno fusi di fatto, giuridicamente, i dottori commercialisti esigono perentoriamente che anche sul piano previdenziale si riconosca questo presupposto giuridico. I ragionieri, invece, sarebbero portati ad incanalarsi sulla scia dell'altra categoria. Le remore sono frapposte dall'ordine dei dottori commercialisti. È proprio anche in forza di questo presupposto di ordine giuridico il Comitato ristretto è giunto stamane alle considerazioni che abbiamo esposte.

BETTOLI. Se noi dovessimo esaminare da un punto di vista di principio i provvedimenti che riguardano la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri, dovremmo dichiarare che per noi l'istituzione di detta Cassa è illegittima e contraria ai principî di una sana e razionale previdenza di assistenza, così come lo sono tutte le altre Casse particolari che si sono istituite. Questa nostra prima considerazione però è costantemente respinta da motivi di carattere corporativo che hanno trovato codificazione in leggi che il Parlamento italiano, soprattutto in questi ultimi 10 anni, ha approvato per una infinità di categorie. Siamo arrivati alle ultime, quelle degli ingegneri ed architetti, distinte da quella dei periti e geometri: ed è già qualche cosa che si sia riusciti a mettere insieme almeno gli ingegneri e gli architetti.

Qui ci troviamo di fronte ad una categoria che ha una sola distinzione, rappresentata dalla differenza del titolo di studio; ma, per quanto riguarda l'attività professionale pratica, non v'è alcuna distinzione. Vi è anzi il caso del ragioniere libero professionista che guadagna 10 volte più del dottore commercialista, e ciò perché ha uno studio avviatissimo e spesso ha alle sue dipendenze dei dottori commercialisti. E viceversa. Perciò, di norma, saremmo dovuti arrivare alla costituzione di una Cassa unica.

Per quel che è a mia conoscenza, i ragionieri sarebbero disposti ad accettare di far parte di una Cassa unica, ma, purtroppo, la solidarietà non esiste in queste categorie e prende il sopravvento lo spirito di casta.

Per questa ragione, o accediamo al criterio corporativo di queste libere professioni o non ne facciamo niente. Possiamo non fare niente per queste categorie, quando già abbiamo creato vari precedenti per tutte le altre? Ormai non sono rimaste che queste due sole categorie di liberi professionisti. Non c'è altro da fare che prendere atto di questa situazione e sperare che coloro che saranno qui nella prossima legislatura, prendendo a base i principî sanciti negli articoli 36 e successivi della Costituzione, riescano a imporre, almeno nell'ambito delle libere professioni, un coordinamento tra le varie casse ed i vari enti di assistenza e previdenza.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, sono stato io che in sede di Comitato ristretto ho pregato il relatore di non intestardirsi a volere studiare due leggi se-

parate con l'elaborazione di statuti diversi; ma, poiché c'è un'analogia ed una elementare affinità tra le due, ho suggerito di preparare un solo testo, limitandoci poi a cambiare il titolo a quella dei dottori commercialisti – che è stata studiata nei minimi particolari – adattandola a quella per i periti commerciali e ragionieri. Ho perciò suggerito di lasciare tutto intatto, salvo la modifica al sistema di rappresentanza previsto nell'articolo 4-*bis*.

Per fare queste piccole modifiche, dopo avere approvato la prima legge, occorreranno pochi minuti per approvare anche la seconda.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo sull'impostazione data al problema dall'onorevole Bettoli perché è quella accettata stamane dal Comitato ristretto, però debbo esprimere qualche timore su questa procedura semplicistica. Non mi pare che possiamo limitarci ad approvare la legge per i dottori commercialisti e poi farne una identica per i ragionieri, modificando il titolo e qualche altra norma di lievissima entità. Mi rendo conto del fatto psicologico che queste leggi hanno camminato insieme e dovrebbero uscire insieme, ma non so se debbano nascere gemelle: non mi sentirei tranquillo sulla soluzione semplicistica limitata al cambiamento di qualche dato. Siamo sicuri che tutto andrà bene dopo? I calcoli saranno fatti bene? I commercialisti hanno un ordine, i ragionieri hanno soltanto un albo. Io direi di fare prima la legge per i commercialisti e poi faremo l'altra.

BETTOLI. Possiamo fare due leggi separate, magari anche distanziate nel tempo, però dobbiamo almeno votarle assieme.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho nulla in contrario.

ALBIZZATI. Il contrasto esiste in queste come in molte altre categorie. Io sono ancora dello stesso parere che ho avuto occasione di esprimere in altre circostanze e cioè che, fino a quando il Governo non affronterà il problema, che è stato posto anche recentemente dalla C.G.I.L., della unificazione degli istituti e dell'estensione dell'assicurazione sociale, saremo sempre a discutere di provvedimenti particolari, con la conseguenza che allontaneremo sempre più la possibilità dell'unificazione degli istituti di previdenza e, nel frattempo, una parte notevole degli stessi contributi sarà dispersa in spese generali e si creerà quella scala di burocrazia che negli altri istituti si è dimostrata la più fiera avversaria della unificazione.

REPOSSI, *Relatore*. Il Governo ha manifestato qualche perplessità, per cui occorre un po' di attenzione. Io proporrei di fare intanto la legge base dei dottori commercialisti; poi sentiremo il pensiero del Governo riguardo alla legge per i ragionieri; può darsi anche che arriveremo ad una determinazione unica per le due leggi.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Anche io sarei dell'avviso di passare direttamente all'esame del primo progetto di legge. E mi sembra che la Commissione sia appunto orientata nel senso di disciplinarlo in analogia a quella che potrà essere la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti. Vedremo poi i riflessi di questa eventuale trasposizione da fare con l'altro progetto di legge, trasposizione che può essere di natura molto semplice, così come il collega Bettoli sostiene. Oppure, si potranno concordare quelle minime variazioni particolari, atte a mantenere quel presupposto di regolamentazione unitaria che intendiamo dare in questo campo alle due categorie; presupposto che significa anche, caro amico Albizzati, un possibile avvio sul piano di un coordinamento generale di tutti gli enti di previdenza di tutti i liberi professionisti a qualsiasi categoria essi appartengano. E infatti anche il Comitato ristretto ha espresso stamane il voto generale che a un dato momento si possa, attraverso un disegno di legge o attraverso l'iniziativa parlamentare, arrivare a creare una gestione speciale di tutti gli enti di previdenza di queste varie categorie, assegnando addirittura tale gestione alla previdenza sociale.

Pertanto, proprio in relazione a questo obiettivo, anche io, quale relatore della proposta di legge n. 2228, sarei dell'avviso di passare all'esame di detta proposta di legge articolo per articolo, per vedere, successivamente, che cosa si può decidere in merito all'altra proposta di legge.

BUTTÈ. Non è soltanto una questione di procedura. Su questa potremmo eventualmente anche essere d'accordo. Ma il punto difficile è costituito dalla base contributiva. Io domando se la base contributiva può essere sufficiente per i ragionieri. Tutto questo comporta notevoli differenze di calcolo.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Dal punto di vista tecnico sia l'uno che l'altro progetto avevano adottato tabelle determinate non in conformità alla struttura e alla portata numerica della popolazione esistente, ma in base ai calcoli stabiliti attraverso decenni

di esperienza dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Le basi sono state calcolate sul singolo, e non sulla globalità della popolazione dei soggetti assicurabili. È per questo che non cambiano gli oneri e neppure le previsioni.

PRESIDENTE. Mi sembra che sia prevalso il concetto di esaminare prima la legge dei commercialisti, e poi passare all'altra legge. Si tratterebbe, insomma, di esaminare la legge dei commercialisti, che è quella più facile e agevole, e poi adattare questa stessa legge alla categoria dei ragionieri. L'adattamento richiede però alcune soluzioni di carattere tecnico, che non è possibile proporre immediatamente.

Come Presidente, devo prospettare la difficoltà tecnica di esaminare e approvare i singoli articoli senza effettuare la votazione finale. Sarebbe una cosa nuova proceduralmente il fatto di esaminare tutti gli articoli, e poi rinviare l'approvazione dell'intero progetto per quindici giorni o un mese. Pregherei l'onorevole Bettoli di considerare questa difficoltà.

BETTOLI. Ma non è difficile varare subito dopo anche la legge per i ragionieri.

PRESIDENTE. Io mi sono permesso di trarre le conclusioni da quanto ho ascoltato. E ho notato che, specialmente da parte del rappresentante del Governo, vi è una perplessità, che ha un suo fondamento, nel senso che si ritiene opportuno su questa materia consultare gli organi tecnici, in modo da formare una legge veramente organica ed efficace. È una riserva che ho il dovere di fare. A me pare che quando si siano votati i singoli articoli si abbia poi il dovere di concludere con la votazione finale della legge.

REPOSSI, *Relatore*. Come relatore della proposta di legge Alessandrini ed altri, n. 729, devo dire che ho presentato un nuovo testo, che, evidentemente, è differente da quello che presenta l'onorevole Bianchi Fortunato. Il mio è un nuovo testo che ha modificato la proposta di legge dei ragionieri, che ha un contenuto differente da quella per i commercialisti. Si tratta però di una base con un contributo annuo personale di 24 mila lire, che non so più se è accettabile oggi. Comunque, anche su questo nuovo testo, nel quale avevo fatto delle modifiche soltanto per trasformare la gestione su basi più democratiche, avrei altri emendamenti da presentare, nel senso di proporre di togliere la questione dei beni ex federali, cosa che mi era sfuggita nella compilazione del nuovo testo.

Su questo testo noi potremmo anche arrivare a delle conclusioni. Io ho già detto al Ministero che non ho la possibilità tecnica di verificare se le tabelle sono esatte, e su questo punto, evidentemente, è il Governo che dovrà dare garanzie.

D'altra parte, non comprendo le perplessità del Governo. Il Governo avrà pur esaminato i due testi. Se esso ritiene che ognuno dei due provvedimenti debba seguire la sua via e la sua sorte, allora il testo sul quale la Commissione può giudicare è questo che io presento. Se invece il Governo dovesse venire a manifestare le sue perplessità espresse sul testo dei ragionieri, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista tecnico, allora dica in questo caso il Governo stesso quali sono le cose che secondo lui sono valide e quali no.

Per me, comunque, il testo della proposta rimane il testo presentato. Oggi si è posto invece il problema di una eventuale unica legge, o comunque di una legge che in un certo modo parafrasi l'altra, salvo nei punti in cui si debbano fare proiezioni diverse per le due categorie. Secondo me la base finanziaria se vale per una misura, vale anche per l'altra, quando sia stabilita con quel determinato sistema. L'importante, piuttosto, è se noi possiamo accettare o meno i motivi esposti dal testo dei ragionieri, che, del resto, in parte si incontrano con quelli esposti dal testo per i commercialisti, e se quindi possiamo fare una legge che ha un suo *iter* e un suo modo di esprimersi, anche se nella sostanza si svolge in maniera identica all'altra; oppure se non sia il caso di fare intanto la legge che è già pronta, e attendere per l'altra. Il punto vero della questione è il seguente: mentre per la legge dei ragionieri non c'è stato da parte dei ragionieri stessi un approfondimento tecnico che desse anche a noi una garanzia, per la legge dei commercialisti, invece, questo approfondimento, anche da parte dei tecnici, vi è stato e in maniera esauriente, e, quindi, abbiamo dei termini di garanzia. Io devo ritenere oggi che il Governo voglia garantirci che la legge dei commercialisti può calzare anche per l'altro settore. Altrimenti, dovrebbe venire a dirci, la prossima volta, se valgono i termini della legge proposta da Alessandrini ed altri, modificata opportunamente secondo gli emendamenti del relatore. Tutto questo per una ragione essenziale di responsabilità. Se noi accantoniamo, insomma, questo primo progetto per i ragionieri, sia ben chiaro che lo facciamo solo perché riteniamo che c'è una ri-

sposta del Governo che dà garanzie. Ma invece proprio su questo il Governo esprime delle perplessità !

BETTOLI. Dato che è mio desiderio non ritardare minimamente i lavori, sono d'accordo che si esamini la proposta n. 2228 per i dottori commercialisti, articolo per articolo, e che si arrivi anche alla votazione questa sera. Poiché però sono anche convinto che per i ragionieri – e la riunione di questa mattina ha dimostrato la validità di questa convinzione – sia possibile, con lievi adattamenti, applicare la legge fatta per i dottori commercialisti, propongo, terminato l'esame della proposta di legge dei commercialisti, di passare subito, in prosieguo di seduta o nella prossima, nel caso si arrivi ad un'ora troppo inoltrata stasera, all'esame di quella per i ragionieri.

GITTI. Per non metterci in condizioni di approvare dopo e di abbinare noi di autorità le due cose, ritengo sia preferibile soprassedere e vedere se prima le parti si mettono d'accordo fra loro.

BETTOLI. È impossibile. Si è già tentato in tutti i modi.

GITTI. Sono d'accordo anche io che non si debba continuare a rinviare per questi provvedimenti, perché anche il costo di gestione finisce per danneggiare gli interessati. Però non dobbiamo pensare che sia molto facile approvare una delle due leggi e imporla di autorità agli altri. (*Dissensi*).

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, le chiedo se lei insiste nella sua proposta di rinvio.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Gitti, non si tratta di imporre la legge dei commercialisti o quella dei ragionieri. Qui si dice soltanto che la legge per i ragionieri può essere formulata sulla base di quella dei commercialisti, opportunamente adattata. Non si impone niente.

GITTI. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Penso che la Commissione nel suo insieme sia quindi d'accordo di procedere all'esame della proposta di legge numero 2228.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2228 nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

« È istituita la « Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti nell'albo professionale, che esercitano la libera professione.

La iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età.

Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Gli organi della Cassa sono:

a) il presidente;
b) il Comitato dei delegati:
c) il Consiglio di amministrazione;
d) la Giunta esecutiva;
e) il Collegio dei sindaci ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4-*bis* dello stampato, che diventa articolo 5:

« Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede degli ordini professionali, nel numero di un rappresentante per ogni 150, o frazione di 150 non inferiore a 75 dottori commercialisti che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti all'Albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.

Se gli iscritti sono meno di 75, si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'Albo di altro Ordine professionale dei dottori commercialisti – avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti e vicine – con i quali possano raggiungere complessivamente 150 unità, o frazione di 150 non inferiore a 75, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva della Cassa almeno 60 giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza degli Ordini interessati e degli iscritti ai rispettivi Albi professionali almeno 30 giorni prima della data suddetta.

Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 47 ».

BUTTÈ. Chiedo un chiarimento. Cosa significa la distinzione « confinanti o vicine »?

PUCCI ERNESTO. Significa che due circoscrizioni possono essere vicine geograficamente, ad esempio nella stessa regione, pur senza essere confinanti. Almeno io interpreto così.

Comunque, io credo che uno dei due termini debba essere soppresso. Il motivo per cui si ricorre alla fusione di due province o circoscrizioni è un motivo che riguarda la omogeneità degli interessi rappresentati nella Cassa. Possiamo lasciare, quindi, la parola « confinanti » e togliere « vicine ». Io mi spiego la contiguità, che implica un confine comune, ma la vicinanza è un criterio troppo largo, la cui determinazione è affidata alla discrezione degli organi superiori. Del resto, la stessa cosa accade quando si fanno consorzi fra comuni.

Propongo, quindi, di togliere « vicine ».

BUTTÈ. Lo scopo di questo articolo è quello di aiutare il meccanismo della rappresentanza, e permettere di sommare gli iscritti di varie circoscrizioni, le quali, logicamente, devono essere, quindi, confinanti. Perciò, sono d'accordo di sopprimere le parole « vicine ».

REPOSSI. Ma può darsi che le altre circoscrizioni confinanti siano già autonome per loro conto quanto a numero di iscritti. E allora dovrebbe intendersi che una circoscrizione con un limitato numero di iscritti possa unirsi anche a quelle confinanti che già raggiungano i 150 iscritti. Altrimenti, potrebbe darsi il caso di due circoscrizioni che, anche unite, non raggiungono il *quorum* necessario.

COCCO MARIA. Io sarei del parere, invece, che si debba lasciare la parola « vicine » e togliere « confinanti ». Il concetto della vicinanza è molto più largo, e dà maggiori possibilità. Per due circoscrizioni confinanti si intende che dove termina la giurisdizione dell'una comincia quella dell'altra. Fissando, invece, il criterio più generico della vicinanza, si può consentire anche di saltare la circoscrizione contigua che già raggiunge da sola il *quorum* per la elezione, e di andare ad unirsi con un'altra circoscrizione non confinante, la quale, sommata alla prima, permetta di raggiungere il *quorum* e di non escludere i rappresentanti delle due circoscrizioni da una rappresentanza diretta.

Proporrei, perciò, di eliminare la parola « confinanti ».

PUCCI ERNESTO. Io insisto sulla proposta di eliminare la parola « vicine ». In pratica, si tratta di estendere un collegio elettorale, e noi sappiamo che nella prassi elettorale collegi elettorali di circoscrizioni non confinanti non ve ne sono.

Del resto, il pericolo prospettato dalla onorevole Cocco non esiste, in quanto si può precisare il concetto dell'onorevole Buttè nel senso che la comunità può anche estendersi.

BUTTÈ. Il confine non vale per una sola circoscrizione, ma per tutte quelle alle quali ci si può aggregare. Una circoscrizione carente può aggregarsi con una maggiore già sufficiente, oppure con un'altra egualmente carente, e integrarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Buttè, che propone di sopprimere le parole « o vicine » nel secondo comma dell'articolo che stiamo esaminando.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 5, ex articolo 4-*bis*, che, con l'emendamento ora approvato, rimane così formulato:

« Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede degli Ordini professionali, nel numero di un rap-

presentante per ogni 150, o frazione di 150 non inferiore a 75 dottori commercialisti che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultano iscritti all'Albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.

Se gli iscritti sono meno di 75, si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'Albo di altro Ordine professionale dei dottori commercialisti – avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti – con i quali possano raggiungere complessivamente 150 unità, o frazione di 150 non inferiore a 75, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva della Cassa almeno 60 giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza degli Ordini interessati e degli iscritti ai rispettivi Albi professionali almeno 30 giorni prima della data suddetta.

Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 che diviene articolo 6:

« Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) elegge otto membri del Consiglio di amministrazione tra gli iscritti alla Cassa;

c) approva il bilancio consuntivo;

d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica tre anni ».

Il relatore propone il seguente testo:

« Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) elegge, fra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio d'amministrazione, due membri effettivi e uno supplente del Collegio dei sindaci;

c) approva il bilancio consuntivo;

d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni ».

BUTTÈ. Per quanto riguarda i sindaci vi è una complicazione. I sindaci sono i controllori e non dovrebbero essere eletti dallo stesso Comitato dei delegati.

PRESIDENTE. Desidero a questo proposito far rilevare che non è che l'assemblea elegga i sindaci nel suo ambito, ma l'assemblea elegge i sindaci nell'ambito degli iscritti. Questa è una cosa di cui l'assemblea è arbitra; devo, però, rilevare che non appare normalmente negli statuti di molte categorie.

PUCCI ERNESTO. Negli statuti delle Casse mutue degli artigiani e dei coltivatori diretti vi sono alcuni sindaci eletti dall'assemblea. L'essenziale è che sia l'assemblea ad eleggerli, e non il Consiglio di amministrazione, appunto perché i sindaci devono proprio controllare il Consiglio e l'amministrazione in nome dell'assemblea. Inoltre, vi sono i sindaci estranei alla categoria che vengono nominati dai Ministeri.

PRESIDENTE. Domando se vi sono altre osservazioni su questo articolo.

BUTTÈ. Perché nell'articolo si parla di solo bilancio consuntivo? Il preventivo non può essere approvato da questo organo?

REPOSSI. Di solito il preventivo è sempre approvato dal Consiglio di amministrazione. Il preventivo rappresenta l'impegno per l'anno successivo.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo, e il Comitato dei delegati o l'assemblea approva il bilancio consuntivo. Qui era stato previsto così.

MAZZONI. Ma la politica di bilancio deve essere approvata da un organismo più rappresentativo. Il consuntivo invece ha soltanto un valore contabile di controllo.

PRESIDENTE. In un articolo successivo è detto che il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo e delibera sul bilancio consuntivo da presentare al comitato dei delegati per l'approvazione.

BUTTÈ. Io sono d'accordo, ma mi sembra che anche gli impegni per l'anno seguente meritino di essere conosciuti e approvati dal delegato. Anzi, il bilancio preventivo è senza altro più importante del consuntivo. Vale a dire, il Consiglio d'amministrazione predispone i bilanci consuntivo e preventivo e li sottopone al Comitato dei delegati. Infatti, è proprio l'assemblea più rappresentativa che deve giudicare sul preventivo, ed, eventualmente, impegnarsi per coprire il *deficit* che molte volte si verifica nel bilancio consuntivo della maggior parte delle Casse.

MAZZONI. Del resto, anche tutte le altre mutue, comprese quelle degli artigiani e dei commercianti, hanno nella sessione primaverile o autunnale l'assemblea per la approvazione del preventivo, e poi l'anno successivo un'altra assemblea per approvare il relativo consuntivo. Il bilancio preventivo è l'atto più importante, ed è necessaria l'approvazione dell'Assemblea. Altrimenti, potrebbe avvenire che il Consiglio di amministrazione amministra come vuole. Bisogna, perciò, chiamare democraticamente gli interessati a discutere come l'orientamento dell'assicurazione dovrà procedere di anno in anno.

BETTOLI. Del resto, si tratta di assemblee di sessanta delegati. Non presentano nessuna difficoltà di convocazione.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, si propone di emendare il punto *c*) come segue: *c*) approva i bilanci consuntivo e preventivo.

COCCO MARIA. Desidero far rilevare che noi ci troviamo in una certa difficoltà nel seguire i lavori, in quanto gli emendamenti concordati dal Comitato ristretto, cui poi si aggiungono gli altri emendamenti che emergono nel corso della discussione, ci sono stati letti, ma noi non ne abbiamo il testo. E, quindi, non possiamo esaminarli coscienziosamente come sarebbe necessario. Pregherei di farci avere il testo di questi emendamenti e di lasciarci il tempo di esaminarli.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco, se la sua è una proposta formale di sospensione, io la sottoporrò senz'altro al giudizio della Commissione.

COCCO MARIA. Io non insisto. Faccio presente questa situazione e questa difficoltà particolare, ma non voglio che questo costituisca una remora o un motivo di rinvio.

PRESIDENTE. Onorevole Cocco, il suo rilievo è validissimo, ma si riferisce, purtroppo, a tutto il lavoro di questi giorni, dato che il calendario dei lavori è quello che è. Fra l'altro, dal punto di vista tecnico, anche rinviando a domani, mancherebbe egualmente il tempo di far ciclostilare gli emendamenti.

COCCO MARIA. Siamo d'accordo. Proseguiamo dunque il nostro lavoro cercando di coordinarlo con un po' di calma.

PRESIDENTE. L'onorevole Buttè propone, dunque, di sostituire la lettera *c*) con la seguente: « *c*) approva i bilanci consuntivo e preventivo ». A questo emendamento aderisce l'onorevole Bettoli.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il relatore è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Buttè del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 che, con l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

« Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione, due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;

c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 che diviene articolo 7:

« Il Comitato dei delegati è convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza.

L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza ».

MAZZONI. Io credo che non sia sufficiente dire che si debba riunire due volte. Penso che dovremmo anche indicare lo scopo delle riunioni, che è l'esame del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Ma niente impedisce possa essere convocato anche per altre questioni. Per questo dico « almeno due volte ».

MAZZONI. Bisognerebbe dire: « per discutere tutte le questioni relative all'articolo 5 e le altre ».

REPOSSI. L'obiezione prospettata cade quando si leggano gli articoli successivi, dove è specificato che il preventivo deve essere fatto entro novembre e il consuntivo entro aprile. Già di per sé si indica così quali devono essere le date delle riunioni per l'approvazione dell'uno e dell'altro. Non torniamo, dunque, più su questa questione. Comunque, mi sembra che la fretta ci impedisca appunto di avere una chiara visione di insieme, e che sarebbe preferibile procedere con maggiore lentezza. Propongo, quindi, la sospensione di mezz'ora, per poter riordinare le idee.

PUCCI ERNESTO. Ma non ha senso una sospensione di mezz'ora.

MAZZONI. Non si possono avere per iscritto gli emendamenti?

BETTOLI. Non è il caso di drammatizzare qualche difetto di coordinamento, che noi, del resto, possiamo correggere man mano che andiamo avanti. In ogni caso se l'onorevole Repossi fa una proposta formale di sospensione, io sono del parere personale di respingerla, perché l'ordine del giorno è complesso e lungo, e dobbiamo esaurirlo.

REPOSSI. Devo chiarire il mio concetto. Io noto stasera che nell'esame articolo per articolo, nonostante ogni buona volontà, sorgono sempre nuove obiezioni e proposte. E questo soprattutto perché non si è a conoscenza né del testo presentato, né degli emendamenti al testo. Non è un rinvio, quindi, che io chiedo. Io chiedo di conoscere preventivamente quali sono gli emendamenti al testo. Siamo d'accordo nel dare la fiducia, come abitualmente facciamo, al lavoro del Comitato ristretto, che di solito ci consente di procedere speditamente. Ma questo quando non vi sono opinioni contrastanti e quando tutto è chiaro. Non mi pare che sia il caso stasera, date le molte obiezioni sollevate ad ogni articolo. Se, come oggi, si sollevano delle obiezioni, è evidente che allora sia preferibile avere preventivamente il testo scritto, per poter fare con maggiore calma le proprie considerazioni.

Comunque, visto che la si considera come un mezzo disastro per l'*iter* della legge, io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche che ho letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7 che diviene articolo 8:

« Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

1°) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera *b*), della presente legge.

Ai fini della elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'Albo professionale e per coloro che abbiano più anzianità di iscrizione, il più anziano di età;

2°) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per le materie di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti ».

MAZZONI. Io propongo di togliere l'inciso riguardante il più anziano iscritto all'albo. I soci hanno tutti diritti eguali. Invece, come criterio di preferenza dovrebbe valere la questione dell'età, così come avviene per tutte le leggi. Non si comprende perché debba influire il tempo di iscrizione all'albo. Il criterio di preferenza, nel caso che abbiano voti eguali, deve essere quello dell'età, così come avviene in tutti gli altri casi del genere.

PUCCI ERNESTO. Mettere l'anzianità di iscrizione sarebbe una eccezione alla prassi normale. La prassi costante è quella dell'età. Sono d'accordo con il collega Mazzoni.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzoni propone quindi di correggere il testo come segue: « in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano di età ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

BETTOLI. Poiché abbiamo stabilito due assemblee annuali del Comitato non possiamo non stabilire che il Consiglio debba riunirsi « almeno una volta ogni tre mesi ».

REPOSSI. Dicendo « almeno », si indica il termine massimo.

BETTOLI. Va bene.

PRESIDENTE. Non essendovi altri emendamenti, pongo allora in votazione l'emendamento proposto dal collega Mazzoni:

« *Al primo comma aggiungere le parole*: per iscrizione all'albo professionale e, per coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano ».

(*È approvato*).

L'articolo 8 risulta, pertanto, così formulato:

« Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

1°) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera *b*) della presente legge.

Ai fini della elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;

2°) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per le materie di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge il presidente ed il vicepresidente;

b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge;

d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

g) provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.

Le delibere di cui alle lettere *f*) e *g*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ricordo che stamattina è sorta la perplessità se si debba aggiungere anche quel rappresentante del Ministero che fa parte del Consiglio d'amministrazione. È una riserva che deve essere sciolta.

BETTOLI. Lasciamo il testo così com'è.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nessuna obiezione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo da me letto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

« La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa prevista dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni; o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità;

e) amministra il personale;

f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40 ».

Nessun altro chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

« Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizione alla Cassa o di liquidazione delle pensioni è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo medesimo ».

MAZZONI. Qui troviamo stabilito il tempo per i ricorsi contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizione alla Cassa o di liquidazione delle pensioni; sui quali ricorsi, com'è stabilito in un precedente articolo, delibera il Consiglio di amministrazione. Non si stabilisce, però, né in questo articolo né in quello precedente, alcun termine per quei ricorsi contro delibere della Giunta che non riguardino la iscrizione o la liquidazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Si potrebbe togliere lo specifico riferimento a iscrizioni e liquidazioni, e lasciare l'articolo valido genericamente per tutti i ricorsi.

PUCCI ERNESTO. Desidero far rilevare che qui noi ricorriamo al Consiglio, del quale la Giunta è espressione, contro le delibere della Giunta stessa. Significa questo avere un giudizio identico nei due casi, in quanto di solito la Giunta esegue le direttive del Consiglio. Quindi, noi riserviamo alla Cassa stessa la possibilità di instaurare una linea di condotta di accoglimento o rigetto delle domande senza la possibilità di un controllo, che dovrebbe essere, come di consueto, esterno e affidato a un organo diverso, ad esempio il Ministero del lavoro o l'Ispettorato regionale del lavoro.

REPOSSI. Ricordo, infatti, che sui ricorsi in materia di iscrizione alla Cassa artigiani decide la commissione dell'artigianato, che è una entità diversa dalla Cassa. Per quel che riguarda le pensioni, il ricorso è sempre di primo grado, obbligatorio, e vi è poi il ricorso all'autorità giudiziaria.

Queste sono le norme che troviamo.

PUCCI ERNESTO. Abbiamo proprio questa prassi che ci induce a desiderare di innovare. Il ricorso al Comitato esecutivo, nella maggior parte dei casi, non provoca che la ripetizione delle deliberazioni già adottate dai comitati periferici. In genere, la salvaguardia dei diritti in via amministrativa è affidata a una serie di ricorsi e rimedi che si propongono amministrativamente. Qui, praticamente, saltiamo la fase amministrativa, perché l'affidiamo alla stessa Cassa, dicendo ai commercialisti di rivolgersi ad essa per i ricorsi.

Priviamo l'interessato, in tal modo, di un grado di giurisdizione, per quanto riguarda la possibilità di fare ricorso.

BETTOLI. Nell'articolo 12 si dice che è ammesso il ricorso entro sessanta giorni contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizione alla Cassa o di liquidazione delle pensioni.

Propongo un emendamento soppressivo, nel senso di sopprimere le parole: « in materia di iscrizione alla Cassa o di liquidazione delle pensioni ».

In tal modo, su tutti i provvedimenti della Giunta, è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione. Per il resto, si lascia in vigore il diritto generale. Così, per quanto riguarda una pensione di invalidità respinta, al lavoratore è dato di ricorrere all'autorità giudiziaria.

PUCCI ERNESTO. Va bene. Sono d'accordo per quanto riguarda la liquidazione delle pensioni, ma non per quanto concerne la iscrizione alla Cassa. Vi è in tale materia l'esempio degli artigiani, che, del resto, sono anch'essi lavoratori autonomi.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole all'emendamento Bettoli.

MAZZONI. Anch'io sono concorde con l'onorevole Bettoli per quanto riguarda la soppressione delle suddette parole dall'articolo 12.

PRESIDENTE. L'onorevole Bettoli propone di sopprimere all'articolo 12 le parole: « in materia di iscrizione alla Cassa o di liquidazione delle pensioni ».

Pongo in votazione l'articolo 12 avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12, che con l'emendamento approvato risulta così formulato:

« Contro le deliberazioni della Giunta è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

« Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

d) due membri effettivi ed uno supplente in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, eletti dal Comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1°) dell'articolo 8 della presente legge.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

« I Consigli degli ordini esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti ».

Il Relatore onorevole Bianchi Fortunato propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione il testo ricordando che ne è stata chiesta la soppressione.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 14-*bis* che diverrà 14:

« I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.

Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo ».

MAZZONI. Faccio osservare che, secondo quanto sancito dal primo comma dell'articolo 14, i consiglieri ed i sindaci assenti in più di tre sedute consecutive decadono dalla carica e sono sostituiti, quindi, da coloro che nelle ultime elezioni hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. Però i tre rappresentanti nominati dai ministeri interessati non hanno alcun sostituto.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. In tal caso si provvede alla loro sostituzione con nuove nomine.

BETTOLI. Su questo punto penso che non ci siano preoccupazioni, poiché, essendoci il gettone di presenza, costoro vorrebbero riunirsi ogni giorno.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 14.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

« Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno, nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura della indennità dovuta ai sindaci sarà determinata dal Comitato dei delegati.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al capo II: « Del patrimonio ». Do lettura dell'articolo 16:

« Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dai beni del patrimonio della ex Cassa confederale di spettanza della sezione dottori commercialisti;

c) dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti ».

Il relatore propone la soppressione totale del punto *b*). Di conseguenza il punto *c*) diverrebbe *b*).

DE MARZI FERNANDO. Faccio osservare che nell'articolo 40 della proposta di legge in esame si parla di una « riserva di garanzia ». Nell'articolo 16 è detto che il patrimonio della Cassa è costituito dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti ».

A me sembra di vedere un contrasto. Se si tratta di « riserva di garanzia », essa deve essere intangibile, e quindi non può essere una integrazione del patrimonio. Ciò sarebbe un assurdo. Tale riserva di garanzia non può entrare nel patrimonio della Cassa, ma deve essere accantonata, come del resto si fa per i fondi pensioni, e così pure per tutti gli altri fondi del genere.

Il problema della riserva è una cosa sacra ed inviolabile, direi quasi, poiché garantisce l'avvenire dei pensionati. Per tali motivi, essa non fa parte del patrimonio, che è manovrabile ogni anno, ma deve essere tenuta in un conto separato, eventualmente investita in immobili, o in altre immobilizzazioni.

Per i suddetti motivi, propongo la soppressione totale del punto *c*), oppure la semplice soppressione delle parole « riserve e » del punto *c*).

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole all'emendamento del Relatore ed a quello dell'onorevole De Marzi, per quanto riguarda la soppressione delle due parole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *b*) avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione le parole « riserve e » di cui alla lettera *c*) di cui è stata chiesta la soppressione.

(*Non sono approvate*).

Il testo dell'articolo resta così formulato:

« Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;

b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate « San Marco », a cura del dottore commercialista, su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorsuali, sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali, sui documenti emessi dagli Ordini professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie, sulle parcelle professionali;

c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle società;

d) i versamenti volontari degli iscritti;

e) i redditi del patrimonio;

f) ogni altra entrata ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

« Il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17 è corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed è stabilito nell'importo di lire 60.000 annue.

Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sarà stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi.

La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

« Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 17 è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:

1°) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali;

2°) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dagli Ordini professionali a richiesta del dottore commercialista e sulle parcelle professionali compilate dal dottore commercialista;

3°) da lire 1.000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie e sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie.

Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

« La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 17, è fissata nella misura del due per cento ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

« L'iscritto alla Cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

« I redditi del patrimonio di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

« Le eventuali entrate di cui alla lettera *f*) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al capo III: « Del trattamento di previdenza ».

Poiché agli articoli 24, 25, 26 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 24.

Le prestazioni previdenziali della Cassa consistono nella liquidazione di pensioni dirette, di pensioni ai superstiti, di pensioni di invalidità e di indennità *una tantum* nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per provvedere alle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

(*È approvato*).

ART. 25.

La pensione diretta è corrisposta all'iscritto:

a) dopo almeno trenta anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, purché abbia raggiunto il 65° anno di età;

b) al compimento del 70° anno di età purché abbia compiuto almeno venti anni di contribuzione.

(*È approvato*).

ART. 26.

L'ammontare della pensione diretta si ottiene aggiungendo alla pensione minima, indicata nella allegata tabella *A*:

1°) la pensione integrativa derivante dal montante finanziario afferente alle quote di riparto del contributo-marche ed alla percentuale di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17, risultanti a credito del conto individuale;

2°) e quella derivante dal montante finanziario dei versamenti volontari effettuati dall'iscritto.

La parte di pensione di cui ai numeri 1°) e 2°) del presente articolo si determina in base ai coefficienti indicati nella tabella *B*.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27:

« La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per soppravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 50 per cento la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia perduto, altresì, la capacità ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il dottore commercialista sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno dieci anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita mendiante i coefficienti della tabella *C*, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue, è integrata dalla Cassa sino a tale importo.

Alla copertura dell'onere relativo all'integrazione di cui al precedente comma si provvede mediante accantonamento del tre per cento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere *b*) e *c*) ».

DE MARZI FERNANDO. Come va intesa la frase: « la capacità ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini » ?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Secondo me va intesa come un riferimento alle sue attitudini in genere.

DE MARZI FERNANDO. No, bisognerebbe intendere come attitudini di libero professionista.

PUCCI ERNESTO. Si potrebbe ovviare dicendo « la pensione non è cumulabile ».

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Ed invece è cumulabile. È detto espressamente.

PUCCI ERNESTO. Ma allora, come la rendiamo compatibile ?

BETTOLI. Somma l'una e l'altra cosa.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzi, lei fa una proposta formale ?

DE MARZI FERNANDO. Non formulo nessuna proposta. Del resto quella usata è la formula solita.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 27 nel testo già letto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28:

« La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento spetta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni di cui al comma precedente purché possano essere fatti valere almeno dieci anni di contribuzione ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 29:

« L'indennità *una tantum*, costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento annuo posticipato derivante dal contributo personale annuo, dalle quote di riparto marche, da quelle di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17, e dai versamenti volontari, è corrisposta:

a) all'iscritto colpito da invalidità prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui all'articolo 27;

b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione; in mancanza di questi agli altri eredi; in mancanza di eredi essa è devoluta alla Cassa.

Ove il capitale liquidabile sia inferiore a lire 200.000, la Cassa provvede ad integrarlo mediante prelievo dall'accantonamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27 ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione nel testo da me letto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 30:

« In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del corrispondente valore capitale.

Detto valore si ottiene dividendo l'importo annuo della pensione per i coefficienti indicati nell'allegata tabella *E* ».

BETTOLI. Dichiaro di essere contrario a questo articolo. In esso si afferma che il professionista, nel momento in cui va in pensione ha il diritto di optare per la liquidazione in contanti del corrispondente valore capitale. Io sono del parere che questo diritto di opzione debba essere eliminato. Il professionista, quando matura il suo diritto, ha diritto alla pensione, e non gli si deve dare la facoltà della liquidazione in capitale. Parlando da

un punto di vista pratico, come del resto la storia delle opzioni per la liquidazione in capitale in questi ultimi cinquant'anni ci insegna, possiamo essere certi che, una volta ottenuta la liquidazione in capitale, questi professionisti, qualora dovessero trovarsi in difficoltà verrebbero a chiedere soccorso alla Cassa. L'ultimo esempio lo abbiamo avuto con la legge sugli infortuni. Vi è poi un altro motivo per non accettare questo articolo. Il concetto di pensione si basa sul principio della solidarietà: se noi, invece, approvassimo questo articolo favoriremmo il principio opposto dell'egoismo, che domina le categorie professionali autonome.

Potrei aggiungere altro, ma per ragioni di tempo mi limito a queste due considerazioni. Per questi motivi, chiedo che sia respinto questo articolo 30.

PUCCI ERNESTO. Io sono d'accordo con le osservazioni del collega Bettoli. Lo stesso interesse che muove la collettività a disciplinare questa materia e ad approvare questa legge, muove la collettività medesima a garantirsi che il commercialista abbia la pensione vita natural durante, possibilità che viene meno attraverso la liquidazione *una tantum*. Di conseguenza, sono anche io contrario alla approvazione di questo articolo.

REPOSSI. Mi associo anche io nel chiedere di respingere l'articolo, e principalmente per il seguente motivo: quando stabiliamo il diritto alla riversibilità, creiamo in potenza un diritto di terzi, moglie e figli; se, ad un certo momento liquidiamo il capitale, veniamo ad annullare quel diritto potenziale degli eredi legittimi.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Ma anche la legge sulla previdenza agli avvocati e quella per i geometri prevedono questo diritto di opzione per la liquidazione in capitale.

PUCCI ERNESTO. È esatto. Ma adesso ci stiamo avviando verso concetti di solidarietà sociale più ampi che non in passato. Abbiamo oggi dei criteri diversi da quelli che valevano quando furono fatti quei fondi pensione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. L'osservazione da me fatta prima voleva essere quasi una pregiudiziale, nel senso che desidero portare a conoscenza della Commissione che tutti i precedenti legislativi in ordine alle Casse speciali per i professionisti comportano questa determinata possibilità, ossia la liquidazione in capitale di quelle prestazioni future. Vedasi la legge 8 gennaio 1952, n. 6, a favore degli avvocati e procuratori, vedasi la legge istitutiva della Cassa di previdenza per i geometri, e così via. Tutte contemplano questa possibilità, pur dando al tempo stesso anche il diritto alla riversibilità. E ricordo che noi stessi, all'inizio, discutendo della possibilità di estensione di questa legge anche ai ragionieri, facevamo un voto nel senso di arrivare ad un tessuto unico per tutte queste varie Casse di previdenza dei professionisti.

Per questo motivo il relatore sarebbe d'avviso di mantenere il testo di questo articolo, pur riconoscendo che, in caso di liquidazione di capitale, si viene a togliere parte del rischio sociale di cui l'assicurato si è avvalso. Non vale però la preoccupazione dei diritti acquisiti dei superstiti, perché fin quando vive l'assicurato, il diritto è personale dell'assicurato e non dei superstiti eventuali, tanto più che questi non sono nemmeno ben determinabili in quanto potrebbero morire prima gli eredi e poi l'assicurato. Comunque, vale il criterio generale che nel campo della previdenza sociale in genere non si procede a liquidare il capitale, salvo casi particolari dell'infortunistica.

BETTOLI. E stiamo appunto eliminando anche questi casi, e in tal modo stiamo riducendo le disgrazie.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Però il relatore richiama ancora l'attenzione sul fatto che una norma del genere è prevista in tutte le altre Casse riguardanti i professionisti.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho una proposta intermedia da fare. Come rappresentante del Governo non ho un parere da dare: il testo è quello che è e gli uffici assistenziali non hanno fornito rilievi in proposito al Sottosegretario. Condivido i ragionamenti svolti dai colleghi, però chiedo qualche chiarimento tecnico. E precisamente: quando si dice « secondo la tabella *E* », che cosa si vuol dire? Che colui che liquida il capitale ci rimette qualche cosa, oppure che è liquidato al millesimo? Nel caso che ci rimetta qualche cosa, allora esaminiamo con prudenza questo punto. Questa è la mia raccomandazione. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

REPOSSI. Alla osservazione dell'onorevole Sottosegretario rispondo subito che quando si fa la liquidazione del capitale si ha per sufficiente norma che si preveda un rischio da una parte e un rischio dall'altra. Quindi, la minore riscossione è compensata da questo minore rischio. Infatti, l'assicurato potrebbe morire il giorno dopo, come dopo cento anni.

Secondo me, potremmo arrivare in questo caso a una formula media. Quello che mi preoccupa non è tanto il fatto che il pensionabile una volta scelta la liquidazione di ca-

pitale consumi rapidamente questo capitale; mi preoccupa, invece, il diritto che sorge alla morte del pensionato. Potremo tener conto delle varie esigenze, e quindi anche della prassi seguita nelle leggi precedenti in materia di previdenza ai professionisti, stabilendo che la pensione può essere liquidata in capitale purché al momento dell'operazione non vi siano persone che possano avere diritto alla riversibilità. Nel caso di uno scapolo senza persone a carico, evidentemente, non si urta contro nessun eventuale diritto di altri. La formula che ho suggerito potrebbe darci un motivo di tranquillità nel senso di garantire che in caso di liquidazione della pensione non vi siano interessi familiari compromessi. In tal modo soddisferemo tutte le esigenze, compresa quella di dare la possibilità in alcuni casi della liquidazione.

PRESIDENTE. Onorevole Bettoli, lei insiste nella sua proposta di soppressione dell'articolo?

BETTOLI. Sì, insisto.

PUCCI ERNESTO. Del resto ci sarà sempre la possibilità per il commercialista, che desidera avere la liquidazione *una tantum*, di trovare una compagnia di assicurazione alla quale cedere con una polizza la sua pensione. Quindi il problema in via di fatto lo si risolve lo stesso.

DE MARZI FERNANDO. C'è il fatto che abbiamo in precedenza legiferato per tutte le categorie di professionisti riconoscendo questo diritto alla liquidazione.

BETTOLI. Per gli avvocati è esatto. Per le altre categorie non sono del tutto sicuro che le cose stiano così. Comunque, per il momento, potremmo sospendere la discussione su questo articolo in attesa di qualche maggiore chiarimento, o di eventuali emendamenti che possano essere accettabili.

PRESIDENTE. Domando se vi sono emendamenti a questo articolo. Onorevole Repossi vuole formulare il suo emendamento?

REPOSSI. Io proporrei la seguente formulazione:

« La liquidazione in favore del capitale di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge può essere concesso solo nel caso che al momento della liquidazione della pensione non risultino a carico dell'iscritto persone per le quali è previsto il diritto di riversibilità della pensione nel caso di morte del pensionato ».

Sarebbe questa una forma mediana tra la soppressione e il mantenimento dell'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione ha ascoltato l'emendamento presentato dall'onorevole Repossi. Chiedo all'onorevole Bettoli se accetta questa formula e ritira la sua proposta di soppressione.

BETTOLI. Signor Presidente, direi che questa aggiunta aggrava ancor più le cose. Non è una posizione mediana, ma è una aggiunta a un principio inaccettabile. A me non interessa cosa sia avvenuto per il passato. Avrò la colpa di non aver rilevato nelle leggi discusse in precedenza per le altre casse questo inconveniente e di non essere intervenuto. È una colpa, e lo riconosco. Però se fu colpa allora, non voglio che questa colpa si ripeta ora, e, successivamente, anche per l'altra legge che riguarda i ragionieri. I commercialisti vanno in pensione ad una età abbastanza avanzata. Parlando spregiudicatamente significa permettere loro di speculare sulla convenienza o meno, basandosi su un accurato controllo medico personale. Mantengo quindi la mia richiesta di soppressione.

VENEGONI. Anche io dichiaro di non essere d'accordo con la proposta del collega Repossi. Si tratta di una categoria che sa fare molto bene i calcoli attuariali, e ben pochi di loro accetterebbero la forma della pensione, perché, trattandosi di stabile la pensione sulla base di un interesse del 4,5 per cento di un capitale accumulato, la maggior parte preferirà riscattare e investire il capitale facilmente al 6 per cento, riscuotendo la stessa rendita e restando proprietari del capitale. In tal modo nessuno avrà interesse ad andare in pensione.

PUCCI ERNESTO. Con le conseguenze che è facile immaginare.

VENEGONI. Nessuno andrebbe in pensione, quindi, ed anche nel caso di premorienza vi sarebbe il vantaggio per loro di lasciare intera la rendita ai loro eredi.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Ho già fatto le mie dichiarazioni, e mi rimetto alla Commissione.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Essendovi una proposta di soppressione, a norma di Regolamento, la voteremo in senso positivo. Porrò, cioè, in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 30, di cui si propone la soppressione, intendendosi che, in caso di parità, è approvata la proposta di soppressione.

Pongo in votazione l'articolo 30.

(*È approvato*).

In base al risultato della votazione l'articolo 30 deve intendersi soppresso. Decade di

conseguenza l'emendamento allo stesso articolo presentato dall'onorevole Repossi.

Passiamo all'articolo 31 che diviene 30. Ne do lettura:

« L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17, né gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 32 che diviene 31. Ne do lettura:

« L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.

Alla data di cancellazione dall'Albo il conto dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 33 che diviene 32:

« La misura degli assegni di pensione o del corrispondente valore capitale, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio di interesse, l'entità e le modalità di riscossione dei contributi possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero di grazia e giustizia ».

Il Relatore, onorevole Bianchi Fortunato, propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione l'articolo avvertendo che ne è statta chiesta la soppressione.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 34, che diviene 32:

« L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

L'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'articolo 31 ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 35, che diviene 33:

« Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al capo IV: « Del trattamento di assistenza ».

Do lettura dell'articolo 36 che diviene 34:

« Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato d bisogno ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 37, che diviene 35:

« Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dal contributo marche e dalle entrate di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17.

L'erogazione delle prestazioni assistenziali avviene ad opera dei Consigli degli Ordini coi fondi loro assegnati dalla Giunta esecutiva ».

Il relatore propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 36.

Pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(*Non è approvato*).

L'articolo, pertanto, resta così formulato:

« Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il dieci per cento

delle entrate derivanti dal contributo marche e dalle entrate di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17 ».

Passiamo al capo V: « Della gestione finanziaria ».

Do lettura dell'articolo 38, che diviene 36:

« Presso la Cassa sono istituiti tre distinti fondi:

un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 17;

un fondo per le pensioni integrative, alimentato dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17;

un fondo per l'assistenza, alimentato dal dieci per cento delle entrate di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 39, che diviene 37:

« L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione predispone, entro novembre, il bilancio preventivo ed, entro aprile, il bilancio consuntivo.

I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione, al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 40, che diviene 38:

« Ogni anno dall'importo delle entrate previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa e nei primi cinque anni di esercizio della Cassa le somme necessarie per l'accreditamento degli interessi dei conti individuali per la parte eventualmente non coperta del reddito degli investimenti della Cassa.

Le rimanenti somme, ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio, entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente capoverso ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 41, che diviene 39:

« Dagli avanzi annuali di gestione si preleva una quota non inferiore al 15 per cento da destinarsi alla costituzione di una « Riserva di garanzia » per far fronte ad eventuali scarti sfavorevoli del saggio di investimento del patrimonio e ad eventuali scarti di sopravvivenza nei confronti delle tavole demografiche adottate per il calcolo delle prestazioni della Cassa e delle relative Riserve matematiche.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno in sede di bilancio gli accantonamenti od eventualmente i prelevamenti dalla riserva di garanzia ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 42, che diviene 40:

« L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 43, che diviene 41:

« Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

1°) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2°) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

3°) in beni immobili;

4°) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle disposizioni transitorie e finali. Do lettura dell'articolo 44, che diviene 42:

« Nei primi venti anni di esercizio della Cassa la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali di tutti gli iscritti prevista dall'articolo 38, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti, 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuti i 50 anni di età ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 45, che diviene 43:

« I dottori commercialisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 50° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire al 70° anno di età la liquidazione di una pensione di lire 240 mila annue versando per il numero degli anni indicati nella tabella *D*) le quote suppletive, ivi stabilite in relazione all'età.

L'ammontare di detta pensione, è aumentato dall'ammontare della pensione integrativa e di quella derivante dai versamenti volontari.

Il diritto di riscatto di cui al primo comma può essere esercitato dai dottori commercialisti che abbiano almeno 15 anni di iscrizione all'Albo professionale, purché ne facciano domanda entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto con la liquidazione del conto individuale alla restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli interessi maturati.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto alla pensione anche le quote di riscatto ed i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.

Qualora l'iscritto di età superiore ai 50 anni non abbia esercitato la facoltà di riscatto avrà diritto alla liquidazione della indennità *una tantum* di cui all'articolo 30 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 46, che diviene 44:

« Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un Commissario, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Entro l'undicesimo mese il Commissario è tenuto a indire le elezioni dei delegati ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 47, che diviene 45:

« Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto Consiglio ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 48, che diviene 46:

« Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente le elezioni dei delegati di cui all'articolo 4-*bis* della presente legge si svolgono secondo le norme in vigore per la elezione dei membri dei consigli degli ordini dei dottori commercialisti ».

Il relatore propone di modificare il secondo comma dell'articolo come segue: « Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni dei commi primo e secondo dell'articolo 5, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per la elezione dei membri dei consigli degli ordini dei dottori commercialisti, in quanto applicabili ».

Pongo in votazione l'articolo con questo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

L'articolo risulta così formulato:

« Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per la elezione dei membri dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti, in quanto applicabili ».

Do lettura dell'articolo 49 che diviene 47:

« La presente legge entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PUCCI ERNESTO. A me sembra che il termine di due mesi sia troppo lungo, poiché causerebbe molto ritardo nell'applicazione delle norme della proposta di legge in esame.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Propongo di sostituire al termine di due mesi il termine di trenta giorni, che, in genere, è sufficiente per la predisposizione delle norme pratiche di attuazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo propone di sostituire alle parole: « due mesi », le altre: « trenta giorni ».

Pongo in votazione l'articolo 48 con l'emendamento del rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle tabelle annesse alla proposta di legge n. 2228.

Do lettura della tabella *A*):

PENSIONE-BASE ANNUA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO FISSO PERSONALE DI LIRE 60.000 ANNUO

Età all'iscrizione	Anni di contribuzione	Età al pensionamento	Pensione annua diretta di lire
25	40	65	690.873
26	39	65	656.134
27	38	65	622.812
28	37	65	590.828
29	36	65	560.188
30	35	65	529.872
31	34	65	500.609
32	33	65	475.405
33	32	65	449.547
34	31	65	424.647
35	30	65	400.760
36	30	66	414.348
37	30	67	428.787
38	30	68	444.271
39	30	69	460.526
40	30	70	478.342
41	29	70	450.996
42	28	70	424.624
43	27	70	399.601
44	26	70	374.565
45	25	70	352.314
46	24	70	330.105
47	23	70	308.802
48	22	70	288.367
49	21	70	267.763
50	20	70	249.963
51	20	71	259.749
52	20	72	270.301
53	20	73	281.319
54	20	74	293.329
55	20	75	305.952
56	20	76	319.279
57	20	77	332.931
58	20	78	346.809
59	20	79	361.053
60	20	80	375.615

All'importo della pensione indicata nella presente tabella (pensione-base) vanno aggiunti: l'importo della pensione integrativa e l'importo della quota di pensione derivante dai versamenti volontari. La pensione di riversibilità sarà determinata dopo il primo bilancio tecnico (vedasi articolo 18, 3° comma ed articolo 28).

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *B*):

ASSEGNO VITALIZIO PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione annua secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione (articolo 26).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
65	0,1142048	73	0,1534119
66	0,1180763	74	0,1599616
67	0,1221911	75	0,1668446
68	0,1266031	76	0,1741129
69	0,1312956	77	0,1815574
70	0,1363122	78	0,1891253
71	0,1416491	79	0,1968930
72	0,1474035	80	0,2048341

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *C*):

VALORE DI 1 LIRA DI ASSEGNO ANNUO VITALIZIO

Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità (articolo 27).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
30	12,2489	56	11,1781
31	12,3676	57	10,8913
32	12,4721	58	10,5996
33	12,5576	59	10,3000
34	12,6271	60	10,0017
35	12,6850	61	9,6979
36	12,7172	62	9,4016
37	12,7336	63	9,0779
38	12,7287	64	8,7604
39	12,7048	65	8,4406
40	12,6641	66	8,1210
41	12,9808	67	7,8021
42	13,2975	68	7,4834
43	13,6142	69	7,1667
44	13,8304	70	6,8519
45	13,9306	71	6,5408
46	13,7229	72	6,2334
47	13,4890	73	5,9343
48	13,2582	74	5,6447
49	13,0194	75	5,3663
50	12,7775	76	5,0962
51	12,5278	77	4,8360
52	12,2711	78	4,5828
53	12,0075	79	4,3389
54	11,7373	80	4,1052
55	11,4608		

Nessuno chiedendo di parlare la pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *D*):

QUOTE SUPPLETIVE A NORMA DELL'ARTICOLO 43

Età	Quota suppletiva mensile a carico del commercialista
51	L. 170 per 19 anni
52	» 578 » 18 »
53	» 1.036 » 17 »
54	» 1.553 » 16 »
55	» 2.143 » 15 »
56	» 2.820 » 14 »
57	» 3.603 » 13 »
58	» 4.524 » 12 »
59	» 5.610 » 11 »
60	» 6.920 » 10 »
61	» 8.642 » 9 »
62	» 10.543 » 8 »
63	» 12.986 » 7 »
64	» 16.604 » 6 »
65	» 21.518 » 5 »
66	» 28.773 » 4 »
67	» 41.024 » 3 »
68	» 65.418 » 2 »
69	» 138.573 » 1 »

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

La proposta di legge n. 2228 sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della suddetta proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche della legge 26 agosto 1950, 860 « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri » Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (3922-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3922-*B*: « Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: " Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri " » che è stato modificato dalla X Commissione del Senato.

Comunico che la Commissione V (Bilancio) ha espresso parere favorevole, per cui essendo stati già discussi ed approvati gli articoli del disegno di legge, si procederà subito alla sua votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge discusse nella odierna seduta e del disegno di legge esaminato nella seduta precedente.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato delle proposte di legge:

TOGNONI ed altri: « Modifiche alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere » (4238);

BUCCIARELLI DUCCI: « Modifica della legge 3 gennaio 1960, n. 5, riguardante riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere » (4248):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

delle proposte di legge:

STORTI ed altri: « Modifiche alla legge 3 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private » (1792):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

PELLA ed altri: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti » (2228):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

e del disegno di legge:

« Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ». (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3922-*B*):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Brodolini, Bucalossi, Buttè, Cacciatore, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, De Marzi Fernando, Donat Cattin, Fogliazza, Franco Raffaele, Gitti, Isgrò, Mazzoni, Negroni, Nucci, Pucci Ernesto, Repossi, Romano Bartolomeo, Sabatini, Scalia Vito, Scarpa, Sulotto, Venegoni e Zanibelli.

La seduta termina alle 20,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI